



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Le nuove misure di gestione del rischio nella politica di sviluppo rurale

Partenariato sulla gestione del rischio in agricoltura





L'oggetto dell'incontro

- Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In **tale** contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Di conseguenza, è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si dovrebbe trattare di un aiuto **per il pagamento** dei premi che gli agricoltori versano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da **avversità atmosferiche**, epizoozie, avversità fitosanitarie, **infestazioni parassitarie** o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo dei redditi.

Requisiti necessari degli strumenti

- Compatibilità con le regole del secondo pilastro, del WTO (scatola verde) e con la disciplina UE sugli aiuti di Stato in agricoltura
- Garantire parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione e l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza
 - I trend di reddito di medio-lungo periodo non possono e non devono essere artificialmente alterati e l'agricoltore deve assumersi la responsabilità di affrontare i normali rischi insiti in ogni business
- Complementarità con altri strumenti della PAC e consistenza con altre politiche dell'UE

Gli strumenti di gestione del rischio: arts. 37-40

- 3 strumenti disponibili – scatola verde OMC:

1. Contributi ai premi di assicurazione 38

2. Fondi di mutualizzazione 39

3. Strumento di stabilizzazione del reddito (nella forma di fondo di mutualizzazione) 40

*Mutuati dall'attuale
art. 68 del Reg. 73/2009*

- Beneficiari devono essere agricoltori attivi così come definiti nel primo pilastro o gruppi di agricoltori, consorzi, associazioni di agricoltori, ecc. possono:
 - Nel caso delle assicurazioni, agire come intermediari per la stipula di contratti assicurativi collettivi, solo se l'intero ammontare di supporto pubblico è a favore dell'agricoltore
 - Agire come gestori di un fondo di mutualizzazione
- Gli strumenti possono essere combinati tra loro e con altre forme di supporto, ma è essenziale evitare sovra-compensazioni



Programmazione delle misure

- Uno Stato membro può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale **e** una serie di programmi regionali.
- Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali:
 - le **misure e/o i tipi di interventi** sono programmati a livello nazionale **O** regionale
 - è garantita la **coerenza** tra le strategie dei programmi nazionali e regionali
- Diversamente da altre misure, per incentivare una più ampia partecipazione, non è obbligatorio stabilire criteri di selezione



Un programma nazionale di gestione del rischio potrebbe creare la massa critica necessaria ad un funzionamento efficiente



Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante art. 38

- Copertura del rischio di perdite economiche causate da:
 - Avversità atmosferiche
 - Malattie degli animali o delle piante
 - Infestazioni parassitarie
 - Incidenti ambientali
 - Organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
- Soglia di danno: minimo 30% della produzione media annua realizzata dall'agricoltore nel triennio precedente (o quinquennio escludendo l'anno con produzione più alta e quello con produzione più bassa)
- Intensità d'aiuto massima: 65% del premio
- La causa della perdita economica deve essere accertata con una procedura riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro in modo formale

Misure attivabili a livello regionale

Articolo 19

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, **avversità atmosferiche** ed eventi catastrofici;
 - b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, **avversità atmosferiche** e da eventi catastrofici.

.....

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.



Fondi di mutualizzazione (art. 39)

- Stesse condizioni come per le assicurazioni in termini di copertura del rischio (cause), soglia di danno, riconoscimento dell'evento
- I fondi pubblici **non** possono contribuire alla **costituzione del capitale iniziale**
- 3 tipi di spese ammissibili:
 - a) **costi amministrativi** di costituzione del fondo (max 3 anni in misura decrescente)
 - b) importi versati come **compensazione** agli agricoltori in seguito ad una crisi
 - c) **interessi** su prestiti commerciali eventualmente **assunti a fini compensativi**
- Intensità d'aiuto massima: 65% delle spese ammissibili
- Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
 - sono riconosciuti dall'autorità competente secondo l'ordinamento nazionale
 - hanno una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e uscita
 - applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria



Strumento di stabilizzazione del reddito (art. 40)

- Scopo di creare una rete di sicurezza per un calo di reddito derivante da qualsiasi fenomeno che può impattare sul livello dei redditi, inclusi i rischi connessi all'andamento dei mercati
- Basato sullo stesso meccanismo e le stesse condizioni di un fondo di mutualizzazione
- Soglia di calo del reddito: superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore
- Importo massimo dell'indennizzo erogato dal fondo: 70% della perdita di reddito (scatola verde OMC)



"Reddito": somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione

POSSIBILI TAPPE PER LA COSTITUZIONE DEGLI STRUMENTI DI STABILIZZAZIONE DEI REDDITI

- Elaborazione di un modello statistico/econometrico basato sulla redditività storica della singola impresa, localizzazione, piano colturale, andamenti di mercato, ecc.
- Rilevazione delle variabili economiche di interesse (ricavi, costi materie prime e generali, premi, variazione magazzino)
- Predisposizione degli strumenti normativi per la definizione delle regole generali per la costituzione e l'operatività dei fondi mutualistici

Dibattito

- Delineare e comprendere il contesto italiano tra punti di forza e fabbisogni
- Definire gli obiettivi e la strategia per la gestione del rischio in Italia
- Garantire una programmazione e un'attuazione efficaci ed efficienti degli strumenti di gestione del rischio nel contesto del secondo pilastro

Continue a contribuire al dibattito:

Indirizzo email e piattaforma web per contributi:

gestionedelrischio@mpaaf.gov.it

www.reterurale.it/gestionedelrischio